



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Sommario

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1	5
SFERA DI APPLICAZIONE	5
ART. 2	5
DEFINIZIONI	5
ART. 3	6
SETTORE COMPETENTE	6
ART. 4	6
ISTANZE E DOCUMENTAZIONE	6
ART. 5	6
REVOCA E/O SOSPENSIONE DELLA LICENZA	6
ART. 6	7
PRESCRIZIONI ULTERIORI	7
ART. 7	7
NATURA RECETTIZIA DELLE AUTORIZZAZIONI	7
ART. 8	7
VIDIMAZIONE DEI REGISTRI	7
ART. 9	8
SOPRALLUOGHI E CAUZIONI	8
ART. 10	8
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	8
ART. 11	8
DUPLICATI	8
TITOLO II	9
DEI GIOCHI LECITI E DELLE SALE GIOCHI	9
ART. 12	9
INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN LOCALI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI	9
ART. 13	10
SOSTITUZIONI	10
ART. 14	11
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O DI GESTIONE	11
ART. 15	11
DIVIETI	11
ART. 16	11
LICENZA PER L' APERTURA DI SALA GIOCHI	11
ART. 17	11
REQUISITI DEI LOCALI	11
ART. 18	12
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	12
ART. 19	12
DISTANZE MINIME	12
ART. 20	13
DIVIETO DI APERTURA NEL CENTRO STORICO	13

ART. 21	13
ORARI.....	13
ART. 22	13
MINORI	13
ART. 23	13
UTILIZZO DI GIOCHI DA PARTE DI MINORI.....	13
ART. 24	14
CARTELLI E TABELLE.....	14
ART. 25	14
PUBBLICITA' DEI PREZZI	14
TITOLO III.....	15
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.....	15
ART. 26	15
NOZIONI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTO E ALLIETAMENTO	15
ART. 27	15
ALLIETAMENTO.....	15
ART. 28	16
TRATTENIMENTO	16
ART. 29	16
PUBBLICI SPETTACOLI.....	16
ART. 30	
ORARI DEI PUBBLICI SPETTACOLI	17
ART. 31	17
LIMITI ACUSTICI.....	17
TITOLO IV	18
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.....	18
PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	18
ART. 32	18
COMMISSONE COMUNALE DI VIGILANZA.....	18
ART. 33	18
MODALITA' DI CONVOCAZIONE	18
ART. 34	19
VERBALI DELLA COMMISSIONE	19
ART. 35	19
DOMANDA DI RICHIESTA DI INTERVENTO	19
DELLA COMMISSONE.....	19
ART. 36	19
SPESE DI FUNZIONAMENTO	19
ART. 36	20
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE	20
CON STRUTTURE PER IL PUBBLICO.....	20
ART. 37	20
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE	20
SENZA STRUTTURE PER IL PUBBLICO	20
ART. 38	20
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE	20
PRESSO LOCALI NON ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO.....	20
ART. 39	21
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO MECCANICHE, ELETTROMECCANICHE O ELETTRONICHE.....	21
ART. 40	21

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA INFERIORE A 100 PERSONE	21
ART. 41	21
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA SUPERIORE A 100.....	21
ED INFERIORE A 200 PERSONE.....	21
ART. 42	21
LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI.....	21
TITOLO V	23
DISPOSIZIONI VARIE.....	23
ART. 43	23
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI.....	23
ART. 44	23
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE	23
IN CONTENITORI DI VETRO.....	23
ART. 45	24
DEHOR	24
ART. 46.....	24
ABUSI.....	24
TITOLO VI	25
SANZIONI	25
ART. 47	25
SANZIONI	25
ART. 48	25
ORGANO COMPETENTE.....	25
TITOLO VII	26
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
ART. 49	26
NORME TRANSITORIE	26
ART. 50	26
ABROGAZIONI.....	26
ART. 51	26
MODIFICHE	26
ART. 52	26
ENTRATA IN VIGORE.....	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività soggette a licenze, atti e/o formalità di polizia amministrativa comunale.
2. Sono disciplinate con appositi Regolamenti le attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, l'attività di servizi di piazza (taxi) e di noleggio.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì comportamenti e/o contesti situazionali rilevanti sotto il profilo della sicurezza urbana relativi e/o comunque direttamente e/o indirettamente correlati ad attività soggette alla polizia amministrativa comunale.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - T.U.L.P.S.: il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - Regolamento di Esecuzione: il Regolamento per l'Esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - T.U.E.L.: il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - L.R.: legge regionale;
 - D.G.R.: Deliberazione della Giunta Regionale;
 - D.I.A.: Denuncia di Inizio di Attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio di Attività di cui all'art. 49 comma 4 – ter del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - A.A.M.S.: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - C.C.V.L.P.S.: Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 3

SETTORE COMPETENTE

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa comunale sono attribuiti al Settore individuato dalla Giunta Comunale nell'ambito della macro e micro struttura dell'Ente.
2. E' istituito nell'ambito del Settore competente un apposito Ufficio di polizia amministrativa.
3. Le licenze e/o le autorizzazioni in materia di polizia amministrativa comunale sono rilasciate dal Dirigente del Settore competente. Il Dirigente del Settore competente applica altresì la procedura sanzionatoria inerente alle violazioni di polizia amministrativa rientranti tra le competenze del Comune e adotta le ordinanze e i provvedimenti di natura inibitoria e/o di sospensione e/o di revoca delle licenze e/o autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dal presente Regolamento.
4. E' fatta salva la competenza del Sindaco con riferimento all'esercizio della potestà di ordinanza prevista dall'art. 54 T.U.E.L.

ART. 4

ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1. Il Dirigente del Settore competente individua, con propria determinazione, le modalità di presentazione delle istanze finalizzate al rilascio di licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa comunale e la documentazione che deve essere prodotta a corredo delle medesime. Individua altresì ogni altro onere e/o formalità amministrativa a carico dei privati, da osservarsi ai fini dello svolgimento di attività rientranti nella polizia amministrativa locale e che non siano già previsti dal presente Regolamento.
2. Le procedure da osservarsi da parte dei privati ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono rese note mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vercelli e debbono essere tempestivamente e costantemente aggiornate.
3. Le licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa comunale sono sempre rilasciate senza pregiudizio del diritto dei terzi.

ART. 5

REVOCA E/O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Le licenze e/o le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento possono venire revocate e/o sospese per sopravvenuti motivi di pubblico interesse senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Il provvedimento di revoca e/o sospensione deve essere adeguatamente motivato.
2. Restano salvi i casi di revoca e/o sospensione previsti dal T.U.L.P.S. e/o da leggi speciali in materia.
3. I provvedimenti di revoca e/o di sospensione sono adottati dal Dirigente del Settore competente.

4. E' fatta salva la competenza del Sindaco con riferimento all'esercizio della potestà di ordinanza prevista dall'art. 54 T.U.E.L.

ART. 6

PRESCRIZIONI ULTERIORI

1. A carico del titolare di licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa e dei soggetti che esercitano attività rientranti nel novero della polizia amministrativa locale possono essere dettate prescrizioni ulteriori in aggiunta a quelle già previste nel provvedimento autorizzativo. Tali prescrizioni vengono notificate all'interessato il quale deve consegnare all'ufficio polizia amministrativa il provvedimento e/o atto originario al fine di consentirne l'aggiornamento alle nuove, successive prescrizioni.
2. La consegna di cui al comma 1. deve avvenire entro il termine indicato dall'ufficio polizia amministrativa.
3. Possono essere prescritte prescrizioni particolari anche in ordine alle attività già soggette a D.I.A. e soggette a S.C.I.A.

ART. 7

NATURA RECETTIZIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno natura recettizia fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

ART. 8

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI

1. Gli speciali registri prescritti per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia amministrativa sono vidimati dal dirigente del settore comunale competente o dal funzionario da questi incaricato.
2. La Giunta Comunale può prevedere, con propria deliberazione, la corresponsione di diritti per le operazioni di vidimazione in modo proporzionale alle pagine bollate e firmate.

ART. 9

SOPRALLUOGHI E CAUZIONI

1. La Giunta Comunale può stabilire, con propria deliberazione, che i sopralluoghi e l'istruttoria inerenti ad attività soggette alla polizia amministrativa locale avvengano previa corresponsione, da parte dell'interessato, delle spese relative quantificandone l'importo.
2. La Giunta Comunale può altresì prevedere, con riferimento all'esercizio di determinate attività di polizia amministrativa, l'obbligo di preventivo deposito cauzionale fissandone il relativo importo.

ART. 10

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. E' istituita presso il Comune di Vercelli la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. La composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione sono disciplinate dal titolo IV del presente regolamento per tutti gli aspetti non già disciplinati dalla legge.

ART. 11

DUPLICATI

1. L'ufficio polizia amministrativa provvede, a richiesta dell'interessato, al rilascio di duplicato della licenza, autorizzazione e ogni altro titolo di polizia amministrativa locale in tutti i casi in cui l'originale sia stato smarrito, sottratto, si sia deteriorato o sia andato comunque distrutto.
2. Ai fini del rilascio del duplicato l'interessato formula apposita richiesta corredandola, per il caso di furto e/o smarrimento, della copia dell'atto di denuncia sporta agli organi di polizia statali e/o locali.

TITOLO II

DEI GIOCHI LECITI E DELLE SALE GIOCHI

ART. 12

INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN LOCALI DIVERSI

DALLE SALE GIOCHI

1. All'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti, bevande, alimenti e bevande, non possono essere installati più di cinque apparecchi per il gioco lecito.
2. Il limite indicato al comma 1. vale anche per i circoli privati con attività di somministrazione ai soci e per gli esercizi di raccolta di scommesse su incarico dei concessionari di gioco.
3. Il numero massimo di apparecchi per il gioco lecito, installabili all'interno di alberghi e/o strutture ricettive è di sette.
4. Il numero massimo di apparecchi per il gioco lecito installabili presso le agenzie di raccolta scommesse è di otto.
5. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del t.u.l.p.s., possono essere installati all'interno degli esercizi di cui ai commi precedenti, nel rispetto del seguente numero massimo:
 - a) In ciascun bar ed esercizio assimilabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a due fino a 50 metri quadrati di superficie, aumentabile di una unità per ogni 50 metri quadrati e sino a un numero massimo di quattro;
 - b) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile un apparecchio o congegno ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a due fino a 100 metri quadrati di superficie, aumentabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino a un numero massimo pari a quattro;
 - c) Negli esercizi adibiti all'esercizio congiunto delle attività di bar e ristorante in un unico locale, anche composto da più sale comunicanti, il numero massimo di apparecchi e congegni installabili è determinato in applicazione dei criteri di cui alla lettera a);
 - d) In ciascun albergo e/o struttura ricettiva è ammesso un apparecchio o congegno ogni venti camere fino a un numero massimo di sei apparecchi;

- e) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse e in ciascun altro esercizio per il quale sia stata rilasciata la licenza di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s., un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero degli apparecchi non può essere superiore a sei fino a 100 metri quadrati di superficie, aumentabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati fino a un massimo pari a otto;
 - f) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico dei concessionari di giochi, per il quale sia stata rilasciata la licenza di cui all'art. 88 t.u.l.p.s., un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero degli apparecchi non può essere superiore a due fino a 50 metri quadrati di superficie, aumentabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati fino ad un massimo pari a quattro;
6. I criteri e i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 valgono anche per i circoli privati e/o associazioni ai primi assimilabili, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
 7. Negli esercizi in cui vengono svolte attività imprenditoriali non soggette alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. e diversi dai circoli privati (esercizi commerciali, artigianali, tabaccherie e simili) possono essere installati, previa S.C.I.A., apparecchi per il gioco lecito diversi da quelli di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. nel limite massimo di un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie accessibile al pubblico fino a un numero massimo di tre giochi. Per gli esercizi commerciali la superficie accessibile al pubblico corrisponde alla superficie di vendita.
 8. Ai fini del computo dei limiti numerici di cui al presente articolo, non si considerano i giochi da tavolo, il gioco delle carte, della dama, degli scacchi e delle freccette manuali, gli apparecchi di cui agli artt. 110 comma 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S. non rientranti nell'area impositiva degli importi sugli intrattenimenti, i biliardi sportivi.
 9. All'interno degli esercizi provvisti di licenza di cui agli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. almeno un apparecchio tra quelli installati deve appartenere a tipologia diversa da quelli di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S..
 10. All'interno degli esercizi provvisti di licenza di cui agli artt. 86 e 88, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. non debbono essere contigui a quelli appartenenti ad altra categoria. Il divieto non vale per gli alberghi e/o strutture ricettive e per le agenzie di raccolta delle scommesse.
 11. All'interno degli esercizi di cui ai commi precedenti, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui ai Decreti Interdirettoriali vigenti in materia.

ART. 13

SOSTITUZIONI

1. La sostituzione di apparecchi da gioco va' sempre comunicata all'ufficio polizia amministrativa ancorchè abbia per oggetto apparecchi rientranti nell'ambito della medesima tipologia;
2. La comunicazione di cui al comma 1., da effettuarsi su apposito modello predisposto dall'ufficio polizia amministrativa, va' corredata della copia del nulla osta rilasciato dalla Amministrazione Finanziaria.

ART. 14

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O DI GESTIONE

1. In caso di trasferimento della proprietà e/o della gestione della attività imprenditoriale principale, a compendio della quale siano stati installati giochi leciti, il soggetto subentrante deve presentare all'ufficio polizia amministrativa una nuova S.C.I.A. riferita agli apparecchi già installati .

ART. 15

DIVIETI

1. L'installazione di apparecchi o congegni da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata:
 - a) negli esercizi pubblici ubicati all'interno di ospedali, case di cura, scuole, convitti e pertinenze dei luoghi di culto;
 - b) negli esercizi nei quali vengono svolte attività imprenditoriali non soggette alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - c) nell'ambito di sagre, feste e simili;
 - d) in aree esterne a pubblici esercizi, circoli privati e/o esercizi di qualsivoglia tipologia;
2. Negli spazi comuni dei centri commerciali la superficie occupata dai giochi non può superare i 25 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi.

ART. 16

LICENZA PER L'APERTURA DI SALA GIOCHI

1. Le sale giochi rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e la relativa apertura è soggetta al preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S.
2. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli indirizzi generali e i criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 85-13268 e di ogni altra D.G.R. ad essa correlata e/o della medesima sostitutiva e/o modificativa e/o integrativa.

ART. 17

REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali adibiti a sala giochi debbono essere caratterizzati da una destinazione d'uso compatibile ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici comunali e debbono essere ubicati al piano terreno.
2. I locali di cui al comma 1 debbono essere altresì idonei sotto il profilo igienico sanitario e la relativa accessibilità non deve essere ostacolata da barriere architettoniche.

3. Per le sale giochi con capienza superiore alle 100 persone è obbligatorio il Certificato Prevenzione Incendi.
4. Sono fatti salvi i requisiti e i criteri di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del T.U.L.P.S. e dai Decreti Ministeriali vigenti in materia.
5. La superficie minima dei locali deve essere pari a mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio.
6. Le sale giochi debbono essere provviste di almeno due servizi igienici dei quali uno ad uso della clientela maschile e l'altro ad uso della clientela femminile e persone diversamente abili. I servizi igienici debbono essere preceduti da antibagno ed essere ubicati nello stesso piano della sala giochi.

ART. 18

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è compatibile con l'attività di sala giochi ove essa avvenga nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dalla L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e da ogni altra normazione regionale vigente in materia e a condizione che assuma natura complementare rispetto alla principale attività di sala giochi e sia debitamente autorizzata.
2. L'area adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve, in quanto funzionale ad attività complementare, essere accessibile ai soli fruitori dell'attività prevalente.
3. Sono consentite forme di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. I titolari e/o gestori delle sale giochi debbono esporre cartelli ben visibili alla clientela contenenti l'avviso che la somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soli giocatori.
5. L'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande non è compatibile con il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo dehor e con il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli e/o pubblici trattenimenti.
6. E' vietata, all'interno delle sale giochi, qualsivoglia forma di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento.
7. Sono vietate insegne, vetrofanie e/o simili contenenti la scritta "bar".

ART. 19

DISTANZE MINIME

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili nel rispetto delle seguenti distanze minime calcolate in funzione del percorso pedonale più breve:
 - 1.1. mt. 500 da scuole di ogni ordine e grado e da strutture educative e socio-assistenziali;
 - 1.2. mt. 250 da ospedali, case di cura, case di riposo, case soggiorno per anziani, chiese, luoghi di culto e da ogni altro luogo avente valore artistico e/o particolare significato per le tradizioni culturali cittadine.

ART. 20

DIVIETO DI APERTURA NEL CENTRO STORICO

1. Sono vietati l'apertura e il trasferimento di sale giochi nell'area territorialmente definita dal vigente Piano Regolatore Generale come centro storico.

ART. 21

ORARI

1. Gli orari di apertura delle sale giochi sono disciplinati, in via generale, dal Sindaco con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7 T.U.E.L.
2. Sono fatti salvi provvedimenti più restrittivi in materia di orari ove dettati dalle contingenze e/o dall'ubicazione della sala giochi. Tali provvedimenti debbono essere adeguatamente motivati.

ART. 22

MINORI

1. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati giochi e/o apparecchi rientranti nella sola categoria di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.
2. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati contestualmente giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 16. I giochi e/o gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. debbono essere installati in aree apposite e separate rispetto a quelle in cui sono installati i restanti giochi e/o apparecchi.
3. Il titolare e/o gestore della sala giochi deve adottare ogni cautela idonea a evitare che minori degli anni 18 accedano nelle aree riservate ai giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.
4. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati esclusivamente giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 14 non accompagnati da familiari e/o da altro parente maggiorenne.

ART. 23

UTILIZZO DI GIOCHI DA PARTE DI MINORI

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 22, è vietato il gioco ai minori di anni 14 non accompagnati da familiari e/o da altro parente maggiorenne.

ART. 24

CARTELLI E TABELLE

1. Nelle sale giochi e in ogni altro esercizio e/o locale, compresi i circoli privati, in cui sono installati giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. debbono essere affissi, in modo ben visibile alla clientela, cartelli contenenti informazioni sugli effetti negativi della dipendenza da gioco. Il contenuto di tali cartelli è individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi previo confronto con l'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Comune di Vercelli incentiva e promuove forme di sensibilizzazione verso il fenomeno della dipendenza da gioco.

ART. 25

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Nelle sale giochi, nelle sale da biliardo e simili e in ogni altro esercizio in cui sono installati giochi, apparecchi e/o congegni da gioco debbono essere esposti in modo chiaro e ben visibile i costi delle partite e/o dell'utilizzo da parte della clientela.

TITOLO III

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

ART. 26

NOZIONI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTO E ALLIETAMENTO

1. Per spettacoli e trattenimenti pubblici si intendono le attività finalizzate ad intrattenere il pubblico e alle quali gli spettatori possono assistere passivamente o partecipare attivamente.
2. Per allietamento si intendono le attività svolte nei pubblici esercizi al solo fine di allietare la clientela senza tuttavia costituire forme di spettacoli e/o di trattenimenti pubblici e rientranti nei limiti di cui all'art. 27.
3. Le attività di spettacolo e/o trattenimento pubblico sono soggette alle licenze di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. qualora esercitate a livello imprenditoriale ovvero da soggetti rientranti nella nozione di imprenditore così come definita dall'art. 2082 del Codice Civile.
4. Le attività di spettacolo e/o trattenimento pubblico non aventi carattere imprenditoriale e/o non esercitate da soggetti rientranti nella nozione di imprenditore come definita dal comma 3, non necessitano di licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.; resta tuttavia fermo l'obbligo della licenza di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della incolumità pubblica, della normativa in materia di prevenzione incendi e della normativa a tutela dell'inquinamento acustico ancorchè l'attività di spettacolo e/o trattenimento sia promossa e/o organizzata dal Comune e/o da altri enti pubblici direttamente o attraverso l'opera di associazioni, comitati e simili.

ART. 27

ALLIETAMENTO

1. Le attività di allietamento non sono soggette alle licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. a condizione che:
 - a) siano esercitate in funzione meramente complementare e sussidiaria rispetto all'attività principale autorizzata;
 - b) siano esercitate in forme tali da non dispiegare per la clientela un effetto attrattivo autonomo non sospingendo così i clienti a frequentare il locale allo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento;
 - c) siano esercitate senza alcuna forma di pubblicità o di richiamo per la clientela;
 - d) non comportino alcun aumento del prezzo delle consumazioni e di quello di ogni altro servizio fornito dal locale rispetto ai prezzi abitualmente praticati;
 - e) l'assetto ordinario dei locali non sia modificato con interventi strutturali e/o allestimenti idonei a trasformare il locale in luogo di pubblico spettacolo;
 - f) non siano esercitate in aree diverse da quelle in cui la clientela accede per la somministrazione. I dehor rientrano tra le aree destinate alla somministrazione;
 - g) non siano predisposti pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici e simili;
 - h) se esercitate all'interno del locale cessino alle ore 24:00 con obbligo di particolare moderazione del volume e/o dell'intensità dei suoni dopo le ore

22:30 quando per esigenze connesse alla conduzione del locale viene mantenuta l'apertura delle porte e delle finestre; se esercitate all'esterno del locale debbono cessare alle ore 23:00 con obbligo di particolare moderazione del volume e/o dell'intensità dei suoni dopo le ore 22:30 e con possibilità di protrazione sino alle ore 23:30 i soli giorni di sabato e prefestivi e in caso di manifestazioni programmate con l'Amministrazione Comunale. Sono ammesse deroghe da accordarsi eventualmente dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, in via eccezionale, per particolari occasioni e su espressa e motivata richiesta del titolare e/o gestore dell'esercizio. Durante il periodo delle festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) e delle seguenti festività:

- ultimo giorno di carnevale;
- San Valentino;
- Festa della donna;
- Festa patronale;

è concesso effettuare deroghe al rispetto dell'orario di cui sopra e ferma restando l'osservanza dell'orario di apertura massima consentita dell'esercizio.

- i) siano esercitate nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e con l'obbligo del titolare e/o gestore dell'esercizio di adottare tutte le misure idonee a evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata.

ART. 28

TRATTENIMENTO

1. Le attività di trattenimento sono soggette alle licenze di cui agli artt. 68, 69 ed eventualmente 80 T.U.L.P.S..
2. Si considerano attività di trattenimento quelle indicate all'art. 27 quando non effettuate nel rispetto delle condizioni dal medesimo previste.
3. Ai fini di tutela del riposo delle persone e della quiete pubblica le attività di trattenimento effettuate all'interno di pubblici esercizi diversi dai locali notturni e/o discoteche e/o discobar debbono avvenire nel rispetto degli orari di cui all'art. 27 lettera h) e sono soggette alle deroghe previste da tale disposizione.
4. Sono fatte salve prescrizioni particolari a tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e della quiete pubblica.

ART. 29

PUBBLICI SPETTACOLI

1. L'esecuzione dei pubblici spettacoli è soggetta alle licenze di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. I locali di pubblico spettacolo debbono essere strutturati in modo da permettere l'accesso alle persone diversamente abili. L'esistenza di barriere architettoniche osta al rilascio della licenza;
2. In caso di affluenza di pubblico per particolari spettacoli che contengano caratteristiche di pericolosità o superiori a 5000 persone, deve essere apportato dall'ente organizzatore un piano di emergenza vagliato dalla Commissione provinciale contenente il giudizio del servizio di emergenza dell'A.S.L., come da D.G.R. n. 27 – 10670 del 2 febbraio 2009.

ART. 30

ORARI DEI PUBBLICI SPETTACOLI

1. Le attività di pubblico spettacolo con eccezione di quelle svolte all'interno di locali classificati come tali (discoteche, night club, disco pub, sale da ballo) debbono osservare gli orari di cui al comma 2. Tali orari valgono anche per le manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate all'aperto, su aree pubbliche e/o private.
2. Ai fini di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone, le attività di cui al comma 1 debbono cessare alle ore 24:00 con possibilità di protrazione sino alle ore 00:30 i soli giorni di sabato e prefestivi. Il Sindaco e/o l'Assessore delegato può tuttavia prevedere eventuali deroghe all'osservanza di tali limiti orari per particolari occasioni e su richiesta motivata del soggetto organizzatore. Possono essere altresì previste deroghe alle suddette limitazioni di orario in considerazione della particolare natura del trattenimento e/o dello spettacolo semprechè essi rientrino nell'ambito di manifestazioni approvate dall'amministrazione comunale con espressa deliberazione giuntales e a condizione che la deliberazione contenga già indirizzi positivi in ordine alla concessione della deroga.
3. Sono fatte salve prescrizioni particolari a tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e della quiete pubblica.

ART. 31

LIMITI ACUSTICI

1. Durante l'esercizio di attività di trattenimento e/o spettacolo all'aperto, sia a livello imprenditoriale che non, le emissioni acustiche e/o sonore debbono essere mantenute nei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e valevoli per la zona di riferimento del trattenimento e/o dello spettacolo.
2. Possono essere concesse deroghe ai sensi della vigente normativa. Tali deroghe vengono accordate dal Sindaco e/o Assessore delegato previo conforme parere del Settore comunale competente in materia di tutela ambientale e nel rispetto delle procedure istruttorie stabilite dal suddetto Settore. Gli estremi del provvedimento di deroga debbono essere richiamati nella licenza prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S. qualora rilasciata.

TITOLO IV

DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 32

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Presso il Comune di Vercelli è istituita la Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.
2. La composizione della Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo è stabilita dalla vigente normativa di natura statale.
3. L'individuazione dell'esperto in elettrotecnica e/o degli eventuali, ulteriori esperti aggregati, avviene per il tramite dell'Albo dei soggetti accreditati a fornire al Comune le prestazioni di alta collaborazione coordinata, occasionale o continuativa che si rendono necessari per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali del Comune. Qualora non sia possibile pervenire all'individuazione a mezzo del suddetto Albo, essa avviene a seguito di procedure comparative e nel rispetto del principio della trasparenza e concorrenza.
4. le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Dirigente competente.
5. Ai componenti esterni spettano compensi nella misura fissata con deliberazione della Giunta comunale.
6. La C.C.V.L.P.S. è nominata dal Sindaco e dura in carica per tre anni. Il Sindaco nomina i componenti effettivi e i componenti supplenti.

ART. 33

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La C.C.V.L.P.S. è presieduta dal Sindaco o da suo delegato. Il Sindaco può delegare la presidenza della C.C.V.L.P.S. anche al Segretario Generale e/o a Dirigenti comunali che non ne costituiscano già componenti effettivi e/o supplenti.
2. La C.C.V.L.P.S. è convocata dal Presidente, con avviso scritto anche per il tramite di posta elettronica, da inviare, a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S., a tutti i componenti con indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima dalla data prevista per la riunione e soltanto in casi di urgenza almeno quarantotto ore prima.
3. Alle riunioni della C.C.V.L.P.S. può presenziare il soggetto che ha richiesto la licenza di pubblico spettacolo e/o trattenimento o che ha promosso la manifestazione qualora lo spettacolo e/o trattenimento non rientrino tra le attività imprenditoriali. Alla riunione possono partecipare i tecnici che hanno elaborato o redatto i progetti.

ART. 34

VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. Il parere della C.C.V.L.P.S. è dato per iscritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Esso è sottoscritto da tutti i membri della C.C.V.L.P.S. e dal Segretario.
2. Il segretario della C.C.V.L.P.S. ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

ART. 35

DOMANDA DI RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni domanda di intervento della C.C.V.L.P.S. è formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, almeno trenta giorni prima della data dello spettacolo e/o trattenimento e/o della manifestazione e/o della data per la quale viene richiesto il parere.
2. Il Dirigente competente, con propria determinazione, stabilisce il contenuto della domanda e la documentazione che deve essere prodotta a corredo della medesima.
3. In funzione della particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la C.C.V.L.P.S. può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

ART. 36

SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che ne richiede l'intervento e il relativo importo e le modalità di corresponsione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il mancato pagamento delle spese di sopralluogo impedisce il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S.
3. Il Segretario della C.C.V.L.P.S. verifica l'avvenuto regolare pagamento delle spese di cui al comma 1, in difetto del quale non procede alla convocazione della C.C.V.L.P.S.
4. Per le manifestazioni promosse e/o organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale e/o partecipate da quest'ultima, non sono dovute spese per il funzionamento della C.C.V.L.P.S.
5. L'Amministrazione comunale può stabilire a mezzo dei provvedimenti di concessione del patrocinio di non gravare la manifestazione delle spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S..
6. Resta a carico dell'Amministrazione comunale il compenso dei componenti esterni in tutti i casi in cui non sono previste spese per il funzionamento della C.C.V.L.P.S..

ART. 36

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE CON STRUTTURE PER IL PUBBLICO

1. Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la C.C.V.L.P.S. ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Rientrano in questa agevolazione i locali compresi nel campo di applicazione dell'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
3. In tali casi il richiedente allega alla domanda una relazione dalla quale risulta che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la C.C.V.L.P.S. ha espresso parere favorevole ed una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

ART. 37

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE SENZA STRUTTURE PER IL PUBBLICO

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), esclusi dal campo di applicazione di cui all'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ovvero privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, nonché la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ART. 38

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE PRESSO LOCALI NON ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolga presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.), alla domanda va allegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, anche la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

ART. 39

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO MECCANICHE, ELETTROMECCANICHE O ELETTRONICHE

1. Quando in spettacoli o manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e alla normativa vigente con riferimento alla attrezzatura installata.

ART. 40

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA INFERIORE A 100 PERSONE

1. Per i locali di trattenimento, ovvero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, o per le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anche occasionalmente spettacoli, manifestazioni, trattenimenti e riunioni, con capienza non superiore a 100 sono comunque rispettate le disposizioni previste dall'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

ART. 41

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA SUPERIORE A 100

ED INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è comunque acquisito il parere della C.C.V.L.P.S. in ordine alla fattibilità del progetto. Le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 T.U.L.P.S. sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, o alle regole tecniche vigenti. Il professionista attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dal disciplinare allegato al presente regolamento, certifica che il locale è conforme alla regola tecnica suddetta.

ART. 42

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI

1. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del

pubblico partecipante a giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute;

- c) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, ed installate in zone non aperte al pubblico;
 - d) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - e) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - f) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
2. Non rientrano peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica dell'organo collegiale previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

1. Costituiscono manifestazioni di sorte locali le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi qualora tali manifestazioni siano necessarie per soddisfare esigenze finanziarie degli enti stessi.
2. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 si osservano le vigenti disposizioni di legge.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o gli addetti all'Ufficio Polizia Amministrativa assistono quali incaricati del Sindaco alle operazioni di estrazione delle lotterie e delle tombole e alle operazioni di chiusure delle pesche di beneficenza e provvedono, come tali, a inviare i rispettivi verbali all'Ufficio Polizia Amministrativa. Qualora le suddette operazioni avvengano fuori dell'ordinario orario di servizio del Corpo Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Polizia Amministrativa, l'Amministrazione comunale può ripetere dall'ente e/o associazione che ha promosso la manifestazione di sorte locale il costo del personale impiegato al di fuori dell'orario di servizio. L'esercizio di tale facoltà deve essere oggetto di espressa deliberazione della Giunta comunale.

ART. 44

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, vietare la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine nell'intero territorio comunale o in alcune zone del medesimo e in determinate fasce orarie per motivi di tutela del decoro urbano e/o di sicurezza urbana.
2. Il Sindaco può altresì prescrivere ai titolari di pubblici esercizi che la somministrazione di bevande all'interno dei dehor avvenga esclusivamente con bicchieri di carta e/o plastica.
3. Il Sindaco può far carico ai titolari di esercizi pubblici e/o commerciali e/o artigianali di collocare all'esterno e nei pressi dell'esercizio posacenere e contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 45

DEHOR

1. Fatte salve le disposizioni previste da eventuali regolamenti specifici in materia di dehor, il Sindaco può, con propria ordinanza, prescrivere ai titolari di esercizi pubblici di rimuovere e/o assicurare le attrezzature ad uso dei dehor di pertinenza durante gli orari di chiusura dell'esercizio al fine di evitare che tali attrezzature siano indebitamente utilizzate da terzi con conseguenti effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana.

ART. 46

ABUSI

1. Ogniqualevolta siano stati riscontrati e adeguatamente documentati da parte delle forze di polizia locali o statali iterati fenomeni di inciviltà riconducibili, ancorchè indirettamente, alla gestione di pubblici esercizi, il Sindaco può, con propria ordinanza, disporre la chiusura anticipata del locale e/o prescrivere a carico dell'esercente misure e cautele idonee a eliminare i fenomeni rilevati e, in caso di estrema necessità, sospendere temporaneamente l'attività.
2. Le prescrizioni, limitazioni e/o inibizioni di cui al comma 1, sono adottate anche qualora i fenomeni di inciviltà siano ascrivibili al comportamento della sola clientela.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge statale.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 47

SANZIONI

1. Semprechè il fatto non costituisca reato o violazione autonomamente punita da normative statali e/o regionali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 la violazione dei contingenti previsti dall'art. 12.
2. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 la violazione delle formalità previste dall'art. 13 e dall'art. 14.
3. Semprechè il fatto non costituisca reato o violazione autonomamente punita da normative statali e/o regionali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 la violazione dei divieti di cui all'art. 15.
4. Fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici esercizi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 la somministrazione di alimenti e bevande in favore di soggetti diversi dai fruitori dell'attività prevalente di sala giochi.
5. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 la violazione del divieto di cui all'art. 18 comma 7.
6. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 la violazione dell'ordinanza sindacale in materia di orari di apertura delle sale giochi .
7. Semprechè il fatto non costituisca reato o violazione autonomamente punita da normative statali e/o regionali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €500,00 le violazioni di cui all'art. 22 e 23.
8. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00 la mancata esposizione dei cartelli e/o tabelle di cui all'art. 24.
9. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 la violazione dell'art. 25.
10. Per le violazioni di cui ai commi 1, 3, la somma da pagarsi in misura ridotta equivale a €400,00.
11. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 le restanti violazioni alle norme e/o prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 48

ORGANO COMPETENTE

1. Le sanzioni conseguenti alle violazioni del presente regolamento sono applicate dal Dirigente del Settore di riferimento dell'Ufficio di Polizia Amministrativa.
2. Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al Titolo II in materia di distanze minime, divieto di apertura nel centro storico con eccezione dei casi di trasferimento, requisiti dei locali e contingenti degli apparecchi e congegni da gioco valgono per le installazioni dei giochi e per le aperture delle sale giochi successive all'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
2. I titolari e/o gestori di sale giochi e di esercizi oggetto di installazione di giochi già attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni e/o limitazioni previste dagli artt. 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 entro il 31 dicembre 2010.
3. Le disposizioni in materia di distanze minime e divieto di apertura nel centro storico non valgono per le sale giochi nelle quali non siano installati apparecchi e/o congegni di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e che, per la natura dei giochi installati siano accessibili anche ai minori indicati all'art. 22 comma 4.
4. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento non valgono per le sale giochi e i giochi installati previsti nell'ambito degli spettacoli viaggianti.

ART. 50

ABROGAZIONI

1. E' abrogata ogni norma incompatibile con il presente ordinamento contenuta in altri Regolamenti od Ordinanze comunali.

ART. 51

MODIFICHE

1. Le modifiche al presente Regolamento che presentino natura di adeguamento normativo o natura meramente procedurale sono attuate dalla Giunta Comunale.

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del T.U.E.L.